

**DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2017**  
**319/2017/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN**  
**MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA ELETTRONICI DEL GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 maggio 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, in particolare, l'articolo 45;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale" (di seguito: ARG/gas 155/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)" (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 28/2012/R/gas, recante "Revisione e adeguamento della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale e delle direttive di messa in servizio di gruppi di misura gas, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08" (di seguito: deliberazione 28/2012/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 542/2012/S/gas, recante “Avvio di ventitré procedimenti sanzionatori nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas per l’accertamento di violazioni dell’obbligo di installazione di gruppi di misura caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione” (di seguito: deliberazione 542/2012/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, recante “Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter gas*” (di seguito: deliberazione 631/2013/R/gas).

**FATTO:**

1. Ai sensi dell’articolo 11, della deliberazione ARG/gas 155/08, nel mese luglio 2012, è stata effettuata la raccolta dei dati delle imprese distributrici relativa, tra l’altro, alla tipologia dei gruppi di misura del gas naturale installati presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione in cui operano (raccolta dati “Telegestione gas”).
2. Dall’esame dei dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale, è emerso che alcune di esse, tra cui Lario Reti Holding S.p.a. (di seguito: LRH o società), non hanno rispettato – con una percentuale di inadempienza superiore al 50% – l’obbligo di cui all’articolo 10 della deliberazione ARG/gas 155/08, di mettere in servizio, entro il 29 febbraio 2012, per la totalità dei punti di riconsegna con classe di misuratore maggiore di G40, gruppi di misura elettronici conformi ai requisiti della predetta deliberazione.
3. Pertanto, con deliberazione 542/2012/S/gas, l’Autorità ha avviato, nei confronti delle predette imprese distributrici, tra cui LRH, un procedimento per l’accertamento della violazione dell’articolo 10 della deliberazione ARG/gas 155/08 e per l’adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi. In particolare, a LRH, è stata contestata l’inadempienza all’obbligo in esame per una percentuale pari al 6%, ulteriore rispetto alla quota del 50% oggetto di sola penale.
4. Con nota del 15 febbraio 2013 (prot. Autorità 6307), la società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento e di essere ascoltata in audizione finale davanti al Collegio.
5. In data 5 marzo 2013 (prot. Autorità 8909) è stato consentito l’accesso agli atti del procedimento.
6. Nel corso dell’istruttoria, la società ha depositato una memoria (prot. Autorità 9491 - 8 marzo 2013).
7. Con nota 28 novembre 2014 (prot. Autorità 34642), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

8. La società, dopo aver rinunciato all'audizione finale innanzi al Collegio (prot. 35361 - 4 dicembre 2014), ha inviato una ulteriore memoria acquisita con prot. Autorità 37570 - 23 dicembre 2014.
9. La società, con nota 5 febbraio 2016 (prot. Autorità 3575), ha, infine, inviato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, avente ad oggetto il completamento dell'installazione e della messa in servizio dei contatori elettronici di classe maggiore di G40, nel mese di febbraio 2013.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

10. Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE, ora ribadito dall'articolo 9 della direttiva 2012/27/UE, gli Stati membri “provvedono affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso”.
11. A tal fine l'Autorità ha adottato, con deliberazione ARG/gas 155/08, “Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale”.
12. L'articolo 10, comma 1, della deliberazione ARG/gas 155/08 prevede che il soggetto responsabile del servizio di misura – ai sensi dell'articolo 52 della RTDG “*il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione dei misuratori è (...) con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti*” – metta in servizio, nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, gruppi di misura conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, con riferimento ai punti di riconsegna con gruppo di misura di classe maggiore di G40, il predetto obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto, per la totalità dei punti, entro il 29 febbraio 2012.
13. La deliberazione ARG/gas 155/08 è stata superata dalla deliberazione 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, contenente modifiche ed integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* gas, ovvero dei gruppi di misura del gas caratterizzati da requisiti funzionali minimi. Peraltro, l'articolo 10, comma 1, lett. a), della deliberazione 631/2013/R/gas, ha lasciato immutato il suddetto obbligo di mettere in servizio presso la totalità dei punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G40 gruppi di misura conformi a determinati requisiti funzionali minimi.
14. Il combinato disposto dell'art. 11 della deliberazione ARG/gas 155/08 e dell'art. 52 della RTDG pone, altresì, in capo alle imprese distributrici, l'obbligo di comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Autorità, il numero totale di punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il numero totale di punti di riconsegna dotati di gruppi di

misura messi in servizio ai sensi della citata deliberazione. Il secondo comma dell'articolo articolo 11 prevede, transitoriamente, per l'anno 2012, che tali comunicazioni siano fatte entro il 31 luglio 2012.

15. In relazione al grado di assolvimento dell'obbligo di installazione di gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, l'articolo 49 della RTDG, rubricato "Perequazione dei costi relativi al servizio di misura", stabilisce :
  - i. in caso di inadempienza inferiore al 50%, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione;
  - ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale.
16. Nel mese di luglio 2012 è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione ARG/gas 155/08, la raccolta dati "Telegestione gas", in occasione della quale le imprese distributrici di gas naturale hanno comunicato, tra l'altro, per i gruppi di misura di classe maggiore di G40, il numero di quelli tradizionali non conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, nonché di quelli conformi, messi in servizio al 29 febbraio 2012.
17. Nell'ambito della predetta raccolta, LRH ha comunicato che, su 367 punti di riconsegna con gruppo di misura di classe superiore a G40, al 29 febbraio 2012, erano stati messi in servizio 163 gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali minimi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08; la percentuale di inadempienza della società risultava, pertanto, pari al 6%, oltre al 50% che dà luogo all'applicazione della sola penale.

#### Argomentazioni della società

18. Con le memorie 8 marzo 2013 (prot. Autorità 9491) e 23 dicembre 2014 (prot. Autorità 37570), la società ha chiesto l'archiviazione del presente procedimento e, in subordine l'irrogazione della sanzione minima, oltre alla non adozione di provvedimenti prescrittivi, per le seguenti ragioni.
19. Secondo LRH, difetterebbe il potere sanzionatorio dell'Autorità poiché la società, già al momento della notifica del provvedimento di avvio del procedimento sanzionatorio (avvenuta in data 10 gennaio 2013), non gestiva più alcuna attività nel settore dell'energia elettrica e del gas, stante il conferimento, in data 19 dicembre 2012 (con effetti dal 1 gennaio 2013), del ramo di azienda relativo all'attività di distribuzione del gas naturale, alla controllata Lario Reti Gas S.r.l. (di seguito: Lario Reti Gas). Militerebbero, per l'assenza del potere sanzionatorio dell'Autorità, diverse disposizioni della legge 481/95, quali l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 2, commi 2 e 5 e l'articolo 20, lett. c). Per la medesima ragione, l'eventuale sanzione irrogata non potrebbe esplicitare la funzione afflittiva e special-preventiva che le è propria. A sostegno, la società richiama alcune sentenze e la deliberazione ARG/com 144/08 dell'Autorità.

20. In subordine, nel caso di irrogazione della sanzione, l'entità della stessa dovrebbe essere determinata, a parere della società, nella misura minima prevista dalla legge per le seguenti ragioni:
- i) l'infrazione ascritta sarebbe di lieve gravità perché non avrebbe pregiudicato la sicurezza del servizio di distribuzione del gas, né, secondo la società, avrebbe cagionato danni ai clienti finali ed avrebbe riguardato un numero limitato di clienti; inoltre, LRH non avrebbe ottenuto indebiti vantaggi economici, avendo, comunque, sostenuto l'onere economico per l'installazione di misuratori conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08; a sostegno delle spese sostenute per l'installazione dei contatori elettronici, l'esercente: a) allega alla memoria 23 dicembre 2014 (prot. Autorità 37570) 7 fatture emesse da Fimigas S.p.a. negli anni 2010-2011, nonché un estratto del bilancio di esercizio 2011, da cui risulterebbero investimenti nel settore della distribuzione gas; b) deduce che le attività mancanti per completare l'installazione dei contatori sono state svolte da Lario Reti Gas mediante il personale e le risorse materiali/tecniche che la capogruppo LRH ha trasferito alla società controllata nell'ambito del conferimento del ramo di azienda relativo al servizio di distribuzione;
  - ii) la circostanza del completamento della messa in servizio, al 5 marzo 2013, di tutti i gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08 per la totalità dei punti di riconsegna dotati di misuratori di classe maggiore di G40 (anche quelli attivati successivamente al 29 febbraio 2012) rileverebbe, altresì, come "opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione"; a sostegno di tale argomentazione, l'esercente, con la memoria del 23 dicembre 2014 (prot. Autorità 37570), ha richiamato alcuni provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità, dai quali emergerebbe che l'Autorità ha, in passato, tenuto conto dei rimedi adottati dagli esercenti per adeguarsi alle norme violate, sotto il criterio dell'"opera svolta";
  - iii) sotto il profilo della personalità dell'agente, la società non è stata destinataria di precedenti provvedimenti sanzionatori dell'Autorità;
  - iv) infine, rileverebbe la modesta dimensione del fatturato rilevante realizzato dalla società nel 2011.
21. La società ha, poi, dedotto l'assenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. d), della legge 481/95, atteso che il nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale - Lario Reti Gas - avrebbe completato, nel mese di febbraio 2013, la messa in servizio dei gruppi di misura di classe maggiore di G40 conformi ai requisiti di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08 per i punti di riconsegna dotati di misuratori di tale classe. A sostegno di ciò, la società ha prodotto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita con prot. Autorità 3575 del 5 febbraio 2016.

### Valutazione delle argomentazioni della società

22. Le argomentazioni svolte dalla società non sono idonee ad escluderne la responsabilità per l'illecito contestato.
23. Indipendentemente da quale sia oggi l'attività prevalentemente svolta dalla società, risulta dirimente la circostanza incontestata che, alla scadenza del termine del 29 febbraio 2012, previsto dall'articolo 10 della deliberazione ARG/gas 155/08, LRH svolgesse il servizio di distribuzione del gas naturale. Non vi è, quindi, alcun dubbio che l'autore dell'illecito contestato con la deliberazione 542/2012/S/gas sia LRH e che, conseguentemente, sussista il potere dell'Autorità di irrogare, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95 sanzioni a tale soggetto. Ciò, peraltro, è coerente con il generale principio della personalità delle sanzioni amministrative, di cui l'articolo 7 della legge 689/81 è espressione. La cessione del ramo di azienda relativo all'attività di distribuzione del gas (peraltro ad una società controllata al 100%) non può, infatti, sottrarre LRH all'esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni commesse in data anteriore a tale cessione. A nulla vale il richiamo all'articolo 2, comma 20 lett. c), della legge 481/95, operato dalla società che anzi, prevedendo l'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità "*(..) in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli (...)*" conferma il potere sanzionatorio dell'Autorità nei confronti di LRH: l'espressione "*soggetti esercenti il servizio*" è infatti riferita alla qualifica del soggetto agente, che deve sussistere al momento della commissione della violazione – come nel caso di specie – e non necessariamente in quello successivo dell'irrogazione della sanzione.
24. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da LRH, la cessazione dell'esercizio di alcune attività regolate non rende, di per sé, inutile l'irrogazione di sanzioni. Come noto, infatti, oltre ad una funzione special-preventiva, la sanzione svolge anche una funzione punitiva ed una funzione general-preventiva, volta a dissuadere la generalità dei consociati (nel caso in specie, la generalità degli operatori) dal porre in essere condotte illecite, mantenendo dunque la propria utilità. La deliberazione dell'Autorità ARG/com 144/08 (peraltro superata dalla delibera 243/2012/E/com, applicabile *ratione temporis* al procedimento in oggetto) e le sentenze citate dalla società confermano la pluralità di funzioni dispiegate dalla sanzione amministrativa e, in particolare, quelle afflittiva e general-preventiva sottese al presente procedimento. Infine, l'argomentazione – contenuta nella memoria 23 dicembre 2014 (prot. Autorità 37570) – secondo la quale dovrebbe escludersi che la dismissione della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale fosse preordinata ad evitare eventuali sanzioni, appare irrilevante in un procedimento volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa per la commissione di un illecito integratosi prima del conferimento ad altra società

del ramo di azienda in questione, procedimento nel quale, peraltro, non è mai stata contestata né l'intenzione di ledere gli interessi sottesi alla regolazione violata (essendo sufficiente la colpa ai fini dell'integrazione dell'illecito), né l'intenzione di sottrarsi al potere sanzionatorio dell'Autorità stessa.

25. La società ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (prot. Autorità 3575 del 5 febbraio 2016) attestante il completamento della messa in servizio, nel febbraio 2013, di gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08 per tutti i punti di consegna dotati di misuratore di classe superiore a G40, nonché la messa in servizio di misuratori elettronici anche per i punti di riconsegna attivati successivamente al 29 febbraio 2012. Non sussistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del procedimento

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

26. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
27. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, LRH non ha rispettato disposizioni volte a diffondere la telelettura e la telegestione nella distribuzione del gas naturale a garanzia di una migliore qualità della misurazione e del servizio. I misuratori elettronici, infatti, permettono la definizione tempestiva di bilanci commerciali giornalieri attendibili per ciascun utente della rete di trasporto (*grossista/shipper*), così da promuovere la concorrenza a vantaggio degli operatori più efficienti; sono il presupposto per l'emissione di fatture basate su consumi effettivi (anziché stimati); permettono ai clienti finali di conoscere immediatamente i propri consumi reali e dunque di indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo; consentono altresì di migliorare e velocizzare i servizi commerciali resi in occasione di subentri e volture e di rendere più veloce il passaggio da un fornitore di gas ad un altro.
28. Ciò rende evidente il danno agli utenti e ai clienti finali allacciati alla rete servita dall' esercente, i quali non hanno potuto godere, secondo la tempistica prevista dalla regolazione dell'Autorità, dei benefici apportati dall'innovazione tecnologica degli *smart meter* gas conformi ai minimi requisiti funzionali richiesti.
29. Non possono accogliersi le argomentazioni svolte dall' esercente con la memoria 23 dicembre 2014 (prot. Autorità 37570), secondo cui LRH avrebbe sostenuto alcune spese necessarie a cessare la condotta nonché fornito a Lario

Reti Gas, a tal fine, personale e risorse materiali e tecniche: la documentazione prodotta evidenzia solo che l'esercente ha sopportato dei costi di installazione di misuratori elettronici compatibili a quelli dichiarati installati al 29 febbraio 2012 (163), non oggetto di contestazione.

30. Ai fini della quantificazione della sanzione si tiene tuttavia conto del fatto che il tipo di violazione contestata non è in astratto idoneo a determinare indebiti vantaggi economici (ulteriori a quelli finanziari connessi ad un mancato o tardivo investimento).
31. Assume rilievo la circostanza che, al 29 febbraio 2012, sono stati messi in servizio 163 misuratori di classe superiore a G40 conformi ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08 su 367, dunque con una bassa percentuale di inadempienza (6%, oltre la quota oggetto di penale del 50%).
32. In senso favorevole alla società va considerato anche il non elevato numero di clienti finali coinvolti nella violazione contestata.
33. La durata della violazione contestata a LRH è circoscritta al periodo intercorrente tra il 29 febbraio 2012 (data di scadenza dell'obbligo di cui alla delibera ARG/gas 155/08) e il 19 dicembre 2012 (data dell'atto di conferimento del ramo di azienda a Lario Reti Gas).
34. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante: il completamento della messa in servizio dei misuratori, oggetto dell'obbligo violato, è avvenuto nel febbraio 2013 e quindi successivamente al subentro di Lario Reti Gas nella gestione del servizio; la relativa attività svolta per l'adempimento di tale obbligo non è pertanto imputabile a LRH, ma al gestore del servizio. Risulta, inoltre, inconferente il richiamo ad altri provvedimenti dell'Autorità che avrebbero considerato, sotto tale profilo, i rimedi adottati dagli esercenti per adeguarsi alle norme violate, riguardando, tali precedenti, fattispecie diverse.
35. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, LRH non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
36. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato rilevante, realizzato nell'anno 2011 dal LRH, è pari a euro 1.096.000,00 (unmilionenovantaseimila/00).
37. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 8.400 (ottomilaquattrocento/00)

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di Lario Reti Holding S.p.a., dell'articolo 10, comma 1, lett. a), della deliberazione ARG/gas 155/08;



2. di irrogare, a Lario Reti Holding S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 8.400 (ottomilaquattrocento/00);
3. di ordinare, a Lario Reti Holding S.p.a., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Lario Reti Holding S.p.a., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato nonché, via mail, all'indirizzo [riscossione@autorita.energia.it](mailto:riscossione@autorita.energia.it);
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Lario Reti Holding S.p.a., via Fiandra 13, 23900 Lecco e all'indirizzo pec [segreteria@larioretipec.it](mailto:segreteria@larioretipec.it), nonché agli avvocati Luigi Giuri e Marco Massimino, c/o Studio Legale Bonora&Associati, Piazzetta Umberto Giordano, 4, 20100 Milano e agli indirizzi email [l.giuri@studiobonora.it](mailto:l.giuri@studiobonora.it) e [m.massimino@studiobonora.it](mailto:m.massimino@studiobonora.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 maggio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*